

BULLETTINO
DELLE SENTENZE.



A di 13 Ottobre 1809.

Tra'l Comune di Craco in provincia di Basilicata, patrocinato dal signor Giuseppe de Novellis ;

E l'ex feudatario signor Francesco Vergara Cafarelli, e per esso l'Amministrazione de' Regj Demanj, patrocinata dal signor Nicola Amora ;

Sul rapporto del signor Giudice Pedicini.

Il Comune di Craco dedusse nella Commissione dodici capi di gravezze contro di quell'ex feudatario Francesco Vergara Cafarelli, de' quali essendosene fatta la lettura nel dì 24 del passato mese di Luglio, ne furono decisi undici, ed uno soltanto fu riservato a più matura discussione. Con questo domandava il Comune di abolirsi la
ba-

bagliva , e con essa l'annua prestazione di duc. 360 che a titolo di affitto veniva da esso Comune corrisposta al detto ex feudatario. Per parte di costui , o sia dell' Amministrazione de' Regj demanj subentrata nelle ragioni di esso , si è replicato che l'affitto non consisteva nella sola giurisdizione bajulare , ma con questa era compresa la fida dell'erbaggio di tutto il territorio , e specialmente de' vasti territorj ex feudali. Che l'affitto era antichissimo e veniva garantito da un pubblico strumento di convenzione stipulato nel 1720 , col quale la prestazione che prima era di duc. 240 fu aumentata a duc. 360.

La Commissione , intese le parti ed il Regio Procurator generale ; ha considerato , che per la legge de' 22 Maggio dello scorso anno tutte le baglive del Regno sono state abolite , in conseguenza di che sia rimasto risoluto l'affitto fatto dal Comune suddetto di
Cra-

Craco ed abolita la prestazione , e quindi ha definitivamente deciso.

Resti sciolto l' affitto della bagliva fatto dal Duca di Craco al Comune di quella terra , ed abolita perciò la prestazione di ann. ducati 360 che il Comune medesimo era obbligato a pagare ; si serva però lo stesso Duca , o sia l'Amministrazione de' Regj demanj a lui succeduta , del suo diritto di fidare ne' demaniali dell' ex feudo , dedotto l' uso civico anche per causa di commercio fra' cittadini. Si astenga però di fidare ne' territorj comunali ed in quelli dei particolari cittadini tanto chiusi che aperti , e sia lecito a' medesimi di chiudere i territorj aperti secondo la legge de' 3 Dicembre dello scorso anno.

. Per le spese della lite restino le parti vicendevolmente assolute.

Num.